



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

36 del 18/12/2013

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE"

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BALBO MARCO	S	BATTAGLIA FILIPPO	S	CREMA DR.SSA ALBERTA	N
DANIELLI MICHELE	N	GIOACHIN GIOACHINO	S	BALBO RENZO	S
BOGGIAN MATTEO	S	FATTORE DR.SSA ANNA	S	LORENZETTO ING. GIUSEPPE	S
TONATO PIERANTONIO	S	GOZZO RICCARDO	S		
SPIMPOLO DORIS	S	BIZZO DR.SSA MARIA LUISA	S		
Totale Presenti: 11			Totali Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

DANIELLI MICHELE; CREMA ALBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICE - SEGRETARIO COMUNALE DR. GIROTTI DANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

TONATO PIERANTONIO

BATTAGLIA FILIPPO

LORENZETTO GIUSEPPE

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE"

Il sindaco illustra la delibera richiamando l'accordo quadro precedentemente approvato in questa seduta Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D.Lgs. 267/2000, che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- l'articolo 14 comma 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, ai sensi del quale è fatto obbligo ai comuni interessati di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali, termine poi prorogato al 1 luglio 2014 dalla Legge di Stabilità 2014;

Visto che la Regione del Veneto ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino territoriale delle autonomie locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;

Visto altresì l'articolo 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamata la convenzione quadro fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l'esercizio associato delle funzioni individuate dall'art. 19, del d.l.95 / 6-7-2012 convertito in l. 135/7-8-2012 approvata con deliberazione del Consiglio n. 33 del 18.12.2013;

Visto che i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana intendono gestire in forma associata la funzione ex art. 19 comma a) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;

Rilevato che la funzione convenzionata comprende la gestione associata di una struttura intercomunale di Pianificazione Urbanistica e Territoriale che provveda:

- a) all'attuazione in ambito intercomunale delle attività di programmazione Urbanistica Territoriale collaborando con l'ufficio di Piano del P.A.T.I. del Montagnanese;
- b) all'attivazione di previsioni di tutela ambientale e di sviluppo urbanistico del territorio intercomunale;
- c) alla realizzazione di interventi di programmazione urbanistica unitaria al fine di valorizzare le tipicità locali e nel contempo armonizzare i nuovi insediamenti in rapporto al territorio interessato;
- d) alla condivisione di scelte urbanistiche strategiche a livello di area;
- e) alla armonizzazione degli strumenti, piani e regolamenti in materia;
- f) all'uniformazione delle dotazioni informatiche dedicate al settore.;

Evidenziato che con tale convenzione si intende garantire elevati standard di efficienza ed economicità dei servizi e quindi l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici;

Ritenuto che la gestione associata prevista dalla presente deliberazione persegua l'interesse pubblico, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le scelte programmatiche operate nel pregresso e con quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 in merito alla proposta aggregativa di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;

Visto lo schema della convenzione, formato da numero 11 articoli, tra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, per lo svolgimento in forma associata della **"Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale"**, come da allegato sub "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 5 comma 3 L.R. 11/2012, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- ha durata dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
- enuclea le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- contiene la disciplina in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, all'uopo disciplinando obblighi, e quindi correlative garanzie, in capo agli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

Ritenuto contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata della **"Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale"**;

Acquisito il parere favorevole del Vice-Segretario comunale in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0;

D E L I B E R A

1. di contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione ex art. 19 comma d) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;
2. di approvare il testo della Convenzione, allegato sub "A" alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;
3. di dare atto che la convenzione decorre dal 1.1.2014 e ha durata quinquennale: dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.
5. di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 18/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIROTTI DANTE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **14/01/2014** al **29/01/2014** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 14/01/2014

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 10/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **24/01/2014**

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
- ☒ sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE"

Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in forma associata della funzione ex art. 19 comma D) D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 – “PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di Dicembre
nella sede municipale del Comune di Casale di Scodosia,

Tra

1. Il **Comune di Casale di Scodosia**, abitanti al 31/12/2012 n. 4899, in persona del Commissario Straordinario, domiciliato per la sua carica in Casale di Scodosia, Piazza Matteotti n. 11, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del consiglio n. 12 del 16.12.2013, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il **Comune di Merlara**, abitanti al 31/12/2012 n. 2834 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Merlara , Piazza Martiri della Libertà n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 49 del 18.12.2013, con la quale si stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il **Comune di Urbana**, abitanti al 31/12/2012 n. 2246 , in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Urbana, Via Roma n. 409, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 36 del 18.12.2013, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema.

PREMESSO

- che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le

funzioni fondamentali ivi ex novo individuate, tra cui figura la funzione avente ad oggetto **“PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”.**”;

- che la Regione del Veneto ha disciplinato l’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino territoriale delle autonomie locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;
- che viene rispettata la dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dall’art. 8, comma 3, lett. d), punto 4), della legge regionale n. 18/2012;
- che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno l’obiettivo principale della normativa richiamata;
- che in considerazione dei presupposti di fatto e di diritto sopra indicati, i Comuni contraenti hanno deciso di attivare la gestione associata della funzione di **“PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”.**, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 tra gli Enti interessati.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità e livelli di efficacia ed efficienza nella gestione

I Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, convengono di esercitare, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata e nell’ambito dei rispettivi territori comunali, attraverso la presente convenzione, la seguente funzione fondamentale **“PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”** con l’intento di consolidare e rafforzare la struttura intercomunale di Pianificazione del P.A.T.I. del Montagnanese e svolgere in maniera più efficace ed efficiente le competenze in materia dei rispettivi Comuni.

I Comuni convenzionati, si obbligano a conseguire significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 31-bis, della legge n. 122/2010.

Art. 2 - Oggetto.

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata di una struttura intercomunale di Pianificazione Urbanistica e Territoriale che provveda:
 - a) all’attuazione in ambito intercomunale delle attività di programmazione Urbanistica

Territoriale collaborando con l'ufficio di Piano del P.A.T.I. del Montagnanese;

- b) all'attivazione di previsioni di tutela ambientale e di sviluppo urbanistico del territorio intercomunale;
- c) alla realizzazione di interventi di programmazione urbanistica unitaria al fine di valorizzare le tipicità locali e nel contempo armonizzare i nuovi insediamenti in rapporto al territorio interessato;
- d) alla condivisione di scelte urbanistiche strategiche a livello di area;
- e) alla armonizzazione degli strumenti, piani e regolamenti in materia;
- f) all'uniformazione delle dotazioni informatiche dedicate al settore.

ART. 3 – Durata e recesso dalla convenzione

1. La presente convenzione ha validità per anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dagli organi competenti dei singoli enti aderenti.
2. Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata previo accordo fra gli Enti aderenti, approvato da parte di ogni singolo contraente.
3. Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata del servizio tra gli altri due Enti.
4. Gli Enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r. o tramite P.E.C. a tutti gli altri Enti
4. Il recesso ha effetto dal 1° giorno dell'anno successivo a quello della comunicazione.
5. Eventuali modifiche della presente convenzione devono essere approvate con deliberazioni conformi dai Consigli Comunali degli enti convenzionati.
6. È possibile l'adesione di altri Comuni alla presente convenzione, previa approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali interessati.
7. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 4 - Ambito territoriale - Comune capofila

L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni “**PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE**”., è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Gli atti relativi ai servizi in parola, gestiti in forma associata sono formalizzati con l'intestazione della gestione convenzionata seguiti dalla denominazione del Comune interessato.

Il Comune di **Merlara** assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze: curare gli aspetti tecnico-amministrativi inerenti le varie attività previste dalla convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 5 – Armonizzazione degli Strumenti Urbanistici e dei Regolamenti comunali.

Nello svolgimento della funzione oggettivata gestita in convenzione, rimangono in vigore, per quanto applicabili, i vigenti Strumenti Urbanistici e regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni di programmazione e regolamentazione dato atto della diversità degli strumenti in essere.

I competenti organi comunali provvedono, progressivamente, all'adeguamento dei singoli regolamenti di riferimento, sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

L'adeguamento dovrà avvenire sulla base delle seguenti linee guida: **semplificazione, omogeneizzazione, e funzionalità.**

Art. 6 – Programmazione

I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni, come previsto della Convenzione Quadro. La Conferenza dei Sindaci è competente per le questioni generali e per la programmazione di ogni singolo ente. E' altresì competenza della conferenza dei Sindaci le scelte da sottoporre all'ufficio Unico di Piano del P.A.T.I. del Montagnanese .

Alla Conferenza dei Sindaci partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile del Servizio, Edilizia Privata dei Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana.

Vi potrà partecipare eventuale altro personale sulla base delle materie in discussione.

Art. 7 – Modalità operative ed organizzazione del servizio

I Comuni convenzionati, prevedono che la funzione inerente la **“PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”** siano gestite in forma associata e con la seguente modalità operativa:

- a) ogni Ente continuerà ad avere un proprio referente della pianificazioni all'interno dell'ufficio tecnico al quale spetta l'onere di collaborare con il responsabile del servizio del Comune Capofila che oltre a coordinare la pianificazione a livello comunale sarà interfaccia con l'ufficio di piano del P.A.T.I. del Montagnanese per la programmazione intercomunale;
- b) al dipendente designato, dalla Conferenza dei Sindaci, quale responsabile della **“PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”** sono affidate tutte le competenze riguardanti la funzione assegnata;
- c) il dipendente designato avrà in particolare il compito di gestire le varie attività ad esso assegnate e ricomprese nella funzione succitata; egli opererà in maniera centralizzata, mediante collegamento informatico, per tutti i Comuni convenzionati e si sposterà negli altri Comuni secondo le necessità (incontri con amministratori, rapporti con uffici, eventuali sportelli, ecc.);

Art. 8 - Risorse umane facenti parte del Servizio

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio convenzionato e secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione delle singole aree, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Le spese del personale saranno a carico dei Comuni cui sono formalmente legati contrattualmente i dipendenti, salvo modifiche nell'utilizzo del personale da precisarsi in sede di Conferenza dei Sindaci.

Eventuali costi di servizio non direttamente sostenuti dai singoli enti vengono quantificati dai Responsabili di Servizio ed approvati in sede di Conferenza dei Sindaci. Tali spese sono sostenute dal Comune capofila; gli altri Comuni contribuiranno alla spesa trasferendo al Comune capofila la propria quota parte, calcolata secondo il numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, con le seguenti modalità: entro il mese di giugno di ciascun anno il 50 % della spesa annuale prevista; a consuntivo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune capofila, la restante somma.

La gestione delle indennità accessorie compresa la maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato viene effettuata dall'ente di appartenenza.

Il personale, alla scadenza della convenzione o in caso di recesso anticipato di una delle parti aderenti, rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente di provenienza.

Art. 9 – Dotazioni informatiche

Il servizio associato **“PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”.** si avvale di adeguate dotazioni informatiche di base che consentono uno scambio di dati ed informazioni. A tal fine, ove non fosse già realizzato, i software informatici dovranno essere uniformati.

Gradualmente e a seconda delle esigenze e disponibilità di ogni singolo ente si realizzerà il Sistema Informatizzato del Territorio secondo le disposizioni dettate dalla Conferenza dei Sindaci.

L'utilizzo dei dati deve comunque essere limitato alle attività concernenti il Servizio e nei limiti previsti dalla vigente legislazione sulla tutela della privacy.

Art. 10 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici. I dati

forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del Servizio per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 11 - Disposizioni finali

Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.

La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso del Comune che ha conferito gli affidamenti. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti.

Per il Comune di Casale di Scodosia
Il Commissario Straordinario

Per il Comune di Merlara
Il Sindaco

Per il Comune di Urbana
Il Sindaco

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE
FRA I COMUNI DI CASALE DI
SCODOSIA, MERLARA E
URBANA PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE EX ART. 19 COMMA
A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO
IN L. 135/7-8-2012 -
"PIANIFICAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA DI
AMBITO COMUNALE NONCHE'
LA PARTECIPAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE DI LIVELLO
SOVRACOMUNALE"



COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)

Allegato sub. A) alla deliberazione di

C.C. n. 36

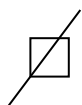
Del 18.12.2013

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:



FAVOREVOLE



CONTRARIO

Li, 18.12.2013

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

DR. DANTE GIROTTO